

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG. VIA ROMA 77 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Ambito NA 19 Cod. Fisc. 930 766 50 634 Cod.Mecc. NAIC8G0007

Tel./ Fax 081 3177300- e-mail: naic8g0007@istruzione.it

PEC naic8g0007@pec.istruzione.it Sito web: www. ictrepontesiciliano.edu.it

Prot. n. 2212-IV-8

Pomigliano d'Arco, 30 marzo 2022

Alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
Al referente Covid
Alla DSGA
Al presidente del Consiglio di Circolo
Atti/Sito Web

Oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza- nuove disposizioni in base al Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 e applicazione in ambito scolastico - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2- Nota MI 410 del 29 marzo 2022.

VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 620 del 28 marzo 2022 avente ad oggetto "Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola" Decreto legge 24/2022;

VISTA la nota del MI prot. n. 410 del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: "Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2";

si forniscono a quanti indirizzo

le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus da applicare in ambito scolastico **a partire dal 1**° **aprile 2022**, alla luce degli aggiornamenti introdotti dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività e favoriscono l'attività didattica in presenza. Le seguenti indicazioni sono fornite coerentemente con le disposizioni previste dalle note ministeriali sopraindicate che disciplinano altresì, l'obbligo vaccinale del personale scolastico e le regole generali di sicurezza per la scuola.

Il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 definisce per il 31 marzo **la cessazione dello stato di emergenza Covid-19**, ma lo stesso preserva fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario.

A tale scopo potrebbero essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia.

Il percorso per il graduale ritorno alla vita ordinaria prevede alcuni *step*:

- ➤ fine del sistema delle zone colorate
- ➤ graduale superamento del green pass
- > eliminazione delle quarantene precauzionali.

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

a) Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

Non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;

- b) Resta raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- c) Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- d) Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile 2022 si potrà accedere alle strutture scolastiche esibendo il cosiddetto green pass 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

1. Misure precauzionali per la scuola dell'INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

Scuola dell'Infanzia	In assenza e fino a 3 casi di positività	In presenza di almeno 4 casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
-	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo	=

gruppo classe	chirurgico (è consentito l'utilizzo di	di tipo FFP2 per dieci giorni
	dispositivi di maggior efficacia	dall'ultimo contatto con un
	protettiva).	soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

2. Misure precauzionali per la scuola PRIMARIA

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

Scuola Primaria	In assenza e fino a 3 casi di positività	In presenza di almeno 4 casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2.

In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO E LA RIAMMISSIONE

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. I Dipartimenti di Prevenzione

provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al Dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

DIDATTICA A DISTANZA in forma di DID

Gli alunni della scuola primaria, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno/a.

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

MASCHERINE

In riferimento alla distribuzione delle mascherine da parte della istituzione scolastica si precisa che tenendo conto della cessazione della fornitura di mascherine di tipo FFp2 da parte della Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e della procedura di acquisto a prezzo calmierato si precisa che la scuola provvederà alla distribuzione di:

- ➤ mascherine chirurgiche coerentemente con le dotazioni assicurate dalla nuova Unità organizzativa che sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19;
- ➤ di mascherine del tipo FFp2 ad alunni e personale scolastico in autosorveglianza come previsto dalle nuove disposizioni.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Come chiarito dalla Nota del MI prot. 620 del 28 marzo 2022 il D.L 24 marzo 2022, n. 24, **dispone fino al 15 giugno 2022** la permanenza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

La nuova norma prevede che "L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

L'obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento).

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo "<u>La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati".</u>

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Non andrà, dunque, in classe.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", il personale ATA, pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possa essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possa essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

VERIFICA DIGITALE CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola. Restano ferme fino a nuove indicazioni le modalità operative già precedentemente definite e implementate.

LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ACCERTATA

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria, prorogata fino al 30 giugno 2022 (cfr.: art 10 c. 2 del DL 24 marzo 2022, 24 e allegato B allo stesso decreto).

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Il personale della scuola (docenti, personale educativo e ATA) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, il cosiddetto green pass base.

E' indispensabile il possesso della certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (**green pass rafforzato**) per l'accesso ai convegni e congressi.

ORGANICO COVID

Coerentemente con quanto disposto all'art. 36 del D.L. n.21 pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, l'organico Covid viene prorogato fino al termine delle lezioni ovvero l'8 giugno 2022.

LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le riunioni degli organi collegiali sono state svolte in modalità a distanza nel rispetto del comma 2bis dell'art.73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che prevedeva tale possibilità fino alla fine dell'emergenza.

Il venire meno dell'emergenza determina la fine della possibilità di svolgere le riunioni a distanza a meno che essa «non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

Il Dirigente Scolastico

Prot.ssa/Filomena Maria Favicchio